

ATTO DI INVITO E DI DIFFIDA

La **FEDERLAB ITALIA** – Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi, con sede in Roma, alla Via del Corso n.42, in persona del Presidente p.t., Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

P R E M E T T E

1.- La Federlab Italia è un ente esponenziale che ha federato operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per la branca di patologia clinica, già costituiti in Associazioni Regionali.

Tra i suoi scopi tale ente esponenziale ha quello di promuovere l'emanazione o il perfezionamento di normative e provvedimenti legislativi inerenti l'attività svolta dalla categoria a livello nazionale, nonché quello di predisporre proposte di legge e provvedimenti amministrativi da presentare alle Autorità competenti in sede nazionale.

Dunque, la Federlab Italia persegue l'obiettivo di tutelare gli interessi dei propri associati, anche in sede giudiziale, consistenti in un corretto e coerente svolgimento delle attività per cui sono stati accreditati contro ogni unilaterale stravolgimento del rapporto proveniente dalla parte contraente pubblica, che sia in violazione dei principi ispiratori della vigente normativa in materia sanitaria.

In particolare, essa assume la rappresentanza degli interessi dei propri associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati nonché a qualsiasi autorità giurisdizionale, al fine anche di collaborare alla soluzione dei problemi del settore.

2.- L'art. 15, co.15, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, ha previsto l'adozione delle tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate *“sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali”*.

Seguendo la logica dell'imprescindibile e necessario collegamento tra tariffe e costi (recte: tra determinazione delle tariffe e rilevazione dei

costi), con successivo decreto-legge del 13 settembre 2012 (n. 158), convertito l'8 novembre 2012 in L. 189/2012, le previsioni dell'art. 15 del D.L. 95/2012, correttamente, sono state integrate con l'inserimento di un comma 17-bis che, per l'appunto, **ai fini della determinazione del tariffario, ha previsto l'istituzione di una Commissione tenuta a confrontarsi "con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate"**.

La norma stabilisce, infatti, che *"in deroga alla procedura prevista dall'art. 8-sexies, co. 5 del d.lgs. n. 30 dicembre 1992 n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e s.m., sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriata ancora esistenti a livello locale e nazionale" (art. 15 co. 15 d.lgs. n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012).* "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, da adottare entro 15 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La Commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di

strutture private accreditate (...) La Commissione conclude i suoi lavori entro 60 gg. dall'insediamento. Entro i successivi 30 gg. il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe” (art. 17-bis d.l. n. 95/2012 come convertito in L. 135/2012).

Viene così delineato un procedimento che nel giro di 105 giorni – 15 gg., a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 189/2012 (11 novembre 2012), per la istituzione della Commissione, 60 gg. per la conclusione dei lavori, 30 gg. per la consultazione della Conferenza Stato-regioni e per l'adozione del decreto – deve portare all'aggiornamento del tariffario, sulla base del “confronto con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate”.

E invero, le Associazioni, rappresentando direttamente le strutture associate, sono istituzionalmente in grado di offrire elementi fondamentali per la **conoscenza dei meccanismi di controllo dei costi, a sua volta presupposto indefettibile, attraverso una ottimizzazione dei processi produttivi, per la gestione più efficace ed efficiente, e quindi per una corretta (ri)determinazione delle tariffe.**

3.- Senonchè, i termini prescritti non sono stati rispettati, e, ad oggi, risultano ampiamente scaduti, senza che la Commissione abbia mai neanche concretamente iniziato i lavori.

La Commissione, già istituita con notevole ritardo, e ben oltre il termine di scadenza – 15 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dall'11/12/2012, mentre il decreto di nomina è del 29/01/2013 (successivo a una diffida del 4/01/2013 dell'istante che compulsava l'amministrazione inerte alla nomina) – si è, infatti, insediata solo il giorno 14 febbraio 2013.

Ma da quella data nulla è stato fatto, ovvero non risulta all'istante che i lavori si siano conclusi, e che vi sia stato confronto con le

Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, nonostante anche il termine di sessanta giorni “dalla data dell’insediamento”, indicato quale termine di scadenza dal decreto ministeriale di nomina, ad oggi, sia largamente scaduto.

L’inerzia denuncia un comportamento omissivo delle amministrazioni competenti assolutamente illegittimo, contrario alla ratio sottesa alla normativa di settore richiamata, e fortemente lesivo dei canoni costituzionali di buon andamento e efficienza, per le ricadute sulla tenuta del sistema.

Il Ministero è per legge obbligato alla nomina di una Commissione che deve confrontarsi con le Associazioni sulle nuove tariffe, e detta Commissione è per legge tenuta a completare i lavori, in contraddittorio con le Associazioni, entro sessanta giorni, secondo quanto espressamente previsto anche dall’articolo 1 del decreto di nomina .

Sicchè, fermo il carattere perentorio dei termini, se anche (per assurdo) si volesse prescindere da detta perentorietà, nondimeno rimarrebbe innegabile la colpevole inerzia delle amministrazioni, considerato che il decreto di nomina ha assegnato un termine di giorni sessanta dall’insediamento per la conclusione dei lavori da parte della Commissione, mentre dalla detta data di insediamento (14/02/2013) sono trascorsi oltre otto mesi nella più totale inerzia.

L’inerzia delle amministrazioni, ovvero la mancata attivazione e conclusione dei lavori della Commissione nei termini indicati, arreca un grave danno, non solo alle strutture associate, ma al sistema complessivamente inteso, perché di fatto blocca e paralizza il processo di revisione delle tariffe, che il legislatore ha voluto e pensato come necessariamente basato sul confronto con le Associazioni di Categoria.

Ciò in quanto, come detto, le Associazioni maggiormente rappresentative sono le uniche che possono offrire alla parte pubblica i dati relativi alla corretta rilevazione dei costi, imprescindibili per la corretta rideterminazione delle tariffe.

Non deve infatti dimenticarsi che sia il tariffario del 1996 sia il tariffario del 2006 – gli unici tariffari statali approvati negli ultimi vent'anni – sono stati annullati dal giudice amministrativo (rispettivamente nel 2001 e nel 2007) perché stabiliti sulla base di un campione non rappresentativo (solo strutture pubbliche delle sole regioni Emilia Romagna e Toscana) e in difetto della *“connessione logica necessaria tra l'accertamento dei costi e la misura delle tariffe”*.

In questa prospettiva, è allora agevole comprendere la necessità del confronto partecipativo con le Associazioni di Categoria che, non a caso espressamente prevista per legge, si collega, per quanto detto, al canone costituzionale di efficienza e buon andamento. E difatti, l'inerzia della Commissione è ancor più inammissibile, e gravemente colpevole, solo dove si consideri che la revisione delle tariffe non è più procrastinabile, poiché le strutture, strette nella morsa di tariffe assolutamente non remunerative, non riescono più a sostenere neanche i costi di gestione, con inevitabile rischio di fallimento, e compressione dei livelli occupazionali; il che, vista la gravissima congiuntura economica che tutto il Paese sta attraversando, rende stringente la necessità di un'azione amministrativa efficace e efficiente, orientata a un consapevole e responsabile rispetto delle regole.

Va da sé, quindi, che il mancato rispetto dei termini prescritti per legge, e, comunque, una perdurante e inammissibile inerzia, o meglio un comportamento totalmente omissivo, colpevole e sanzionabile alla luce dell'articolo 2 bis della L.n.241/90, come modificata dalla Legge 69/2009, che introduce il danno da ritardo quale forma di responsabilità della Amministrazione, e parametro di valutazione dell'azione dei dirigenti pubblici, allontanano l'azione pubblica dal precetto costituzionale di buon andamento, con notevole e gravissimo danno per tutto il sistema.

4.- Pertanto, la Federlab Italia, quale Associazione di Categoria maggiormente rappresentativa, che già con atto di invito del 4/01/2013 aveva compulsato il Ministero alla nomina della

Commissione (vista l'inerzia), oggi, che tutti i termini di legge sono ampiamente scaduti, ha interesse a che la istituita Commissione proceda senza ulteriore indugio al completamento dei lavori di revisione delle tariffe nel confronto dialettico con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, secondo quanto prescritto dalla legge e dal decreto ministeriale di nomina del 29/01/2013, atteso che la perdurante inerzia, illegittima e colpevole perché contraria alla richiamata normativa, è vieppiù foriera di gravissime conseguenze, tali da poter determinare la paralisi del sistema.

Tanto premesso, la **FEDERLAB ITALIA**, nell'interesse dei propri associati

INVITA E DIFFIDA

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Roma, al Lungotevere Ripa, 1
e

COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 15, DELLA LEGGE N.135/2012, in persona del Presidente, Dott. Francesco Bevere – Direttore della Programmazione Sanitaria, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero della Salute in Roma al Lungotevere Ripa, 1, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

affinché, anche ai sensi della L.241/90, e in conformità a quanto previsto dal **comma 17 bis dell'art.15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nonché dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale di nomina del 29/01/2013,** procedano senza indugio alcuno, essendo largamente scaduti tutti i termini di legge, al completamento dei lavori di revisione delle tariffe nel confronto dialettico con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, secondo quanto espressamente previsto dalla richiamata normativa

AVVERTE

che in caso di inerzia si attiveranno i rimedi previsti dalla legge

RISERVA

sin da ora ogni e qualsiasi azione nelle competenti sedi giudiziarie per la tutela di tutti i diritti e interessi legittimi, ivi compresa l'azione per il risarcimento di tutti i danni, ed in particolare del danno da ritardo ex art. 2 bis L.n.241/1990, modificata dalla Legge n. 69/09, nonché per l'accertamento dinanzi ai competenti organi delle responsabilità dirigenziali connesse alla mancata conclusione dei lavori della Commissione nei termini, e comunque alla perdurante e inammissibile inerzia, anche per il danno pubblico che ne deriva.


Con osservanza.-

Roma, 23 ottobre 2013.-

FEDERLAB ITALIA

Il Presidente

Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincenzo D'Anna', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the top.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della Federlab Italia, io sottoscritto A.U.N.E.P., addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Roma, ho notificato l'antescritto atto a:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giorgio Ribotta n.5, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 15, DELLA LEGGE N.135/2012, in persona del Presidente, Dott. Francesco Bevere – Direttore della Programmazione Sanitaria, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero della Salute in Roma al Lungotevere Ripa, 1 mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, con sede in Roma al Piazzale Clodio (Via Golametto 12), mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pt, domiciliato per la carica in Roma alla Piazza Colonna 370 (Palazzo Chigi), mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI- SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pt della sezione, domiciliato per la carica in Roma alla Via Monzambano 10, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI- PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO in persona del Presidente pt della sezione, domiciliato per la carica in Roma alla Via A. Baiamonti 25, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani